

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4522

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ALESSANDRINI, BARONI, LOMBARDI GIOVANNI, BUZZETTI, MARTINA MICHELE, DE CAPUA, SANGALLI, CIBOTTO, AZIMONTI, RIPAMONTI, GALLI

Presentata il 25 gennaio 1963

**Estensione delle disposizioni della legge 17 agosto 1960,
n. 908, alle opere di edilizia scolastica**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Per le opere di edilizia scolastica ammesse al contributo dello Stato, l'articolo 6 della legge 9 agosto 1954, n. 645, stabilisce che «l'approvazione dei progetti e la concessione dei contributi assegnati in applicazione della presente legge hanno luogo, in conformità dei programmi di cui all'articolo 4, con decreto del Ministro dei lavori pubblici».

L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534 sul decentramento stabilisce: «In deroga al disposto dell'articolo 6 della legge 9 agosto 1954, n. 645, il Ministro per i lavori pubblici comunica al provveditore le opere di edilizia scolastica ammesse al contributo dello Stato ed in base a tali comunicazioni il provveditore procede ai sensi e nei limiti dell'articolo 3 del presente decreto, comma 2°), 3°) e 4°)».

In applicazione dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, è stato quindi attuato il decentramento dei servizi del Ministero dei lavori pubblici per quanto attiene le opere di edilizia scolastica.

Tale decentramento però non è stato attuato in modo completo in quanto per effetto dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1534 — cui fa esplicito richiamo il più volte citato articolo 4 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 1534 — tutti i relativi decreti prov-

veditoriali devono essere trasmessi agli organi di controllo dell'Amministrazione centrale.

La disposizione trovava la sua origine ed il suo fondamento nel fatto che, all'epoca in cui fu dettata, si era ritenuto che i capitoli delle annualità non potessero essere contabilmente decentrati, soprattutto per il fatto che la maggior parte delle numerose partite in annualità viene pagata con ruolo di spesa fissa, di competenza dell'Amministrazione centrale.

Con l'entrata in vigore della legge 17 agosto 1960, n. 908, le condizioni sono mutate, avendo detta legge attribuito agli Uffici decentrati la facoltà di emettere qualsiasi forma di titolo di spesa, ivi compresi i ruoli di spesa fissa.

Volendo dare completa attuazione al decentramento e rendere più agevole e rapida l'azione della pubblica Amministrazione in questo settore particolarmente delicato ed importante, occorre estendere l'applicazione delle disposizioni previste dalla legge 17 agosto 1960, n. 908, ai provvedimenti formali di impegno di spesa e di pagamento emessi dai provveditori alle opere pubbliche per tali opere.

Con ciò viene eliminato l'enorme carteggio che attualmente si svolge tra gli organi dell'Amministrazione attiva centrale e decentrata e quelli di controllo con impiego di notevolissimo tempo e conseguenti ritardi nell'assunzione degli impegni e nei pagamenti.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Le disposizioni previste dalla legge 12 agosto 1960, n. 908, si applicano anche per la concessione ed il pagamento dei contributi dello Stato per opere di edilizia scolastica.

I relativi controlli sui provvedimenti di impegno e di pagamento sono esercitati dalle Ragionerie regionali dello Stato e dagli Uffici regionali di controllo della Corte dei conti.